



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
96	21/03/2023	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 9 del 15/01/2016 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1.c e 5.5 ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Pagliarelle, n. 11. Societa' Romano Ciro s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 15 del 18/01/2023 di affidamento del servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui è stato precisato che *"gli incarichi già assegnati all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in virtù della precedente convenzione di cui al D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e non ancora conclusi, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021"*;
- i. il D.D. n. 9 del 15/01/2016 e s.m.i.;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 9 del 15/01/2016 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Romano Ciro s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1.c e 5.5 ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Pagliarelle, n. 11;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio';
- e. che con nota prot. 105742 del 25/02/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame; nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- f. che con nota PEC del 25/03/2022, la società Romano Ciro s.r.l. ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 9/2016 per l'impianto in oggetto, allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016;

- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato.
- Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 21/04/2022 e conclusa il 21/06/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'ARPAC, con nota prot. 38134/2022, acquisita agli atti con prot. 323155 del 21/06/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.2 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a supporto dell'istruttoria della Regione, nella seduta del 20/07/2022 ha espresso parere favorevole;

a.3 l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 8081 del 21/04/2022, acquisita agli atti in pari data, con prot. 213185, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.4 il Comune di San Vitaliano con nota del 04/05/2022, in merito alla compatibilità urbanistica dell'impianto ha comunicato quanto segue:

"L'impianto di cui all'oggetto è collocato all'interno della zona omogenea D1 "Industriali e artigianali esistenti, di integrazione e di completamento" del vigente PUC del Comune di San Vitaliano, per la quale l'art. 25 ai commi 1 e 2 recita testualmente:

"Art. 25 - Aree destinate prevalentemente alle attività economiche - Definizione

1. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi. Tali zone si distinguono in:

D1: zone industriali, artigianali e commerciali esistenti e di integrazione;

D2: zone industriali, artigianali e commerciali di nuovo impianto o di riconversione (P.I.P.);

D3: zone dei servizi integrati

Aree destinate alla distribuzione del carburante e servizi connessi.

2. Nelle sopra elencate aree produttive (D1, D2, D3) è fatto divieto assoluto di insediamento delle industrie insalubri presenti nell'elenco allegato al D.M. sanità del 5 settembre 1994, di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie. Tale divieto è esteso anche alle aziende che intendono utilizzare edifici derivanti da attività dismesse o da riconversione industriale";

a.5 l'ASL NA3 SUD, con nota prot. n.47957/UOPC1 del 17/06/2022, sulla base del certificato di compatibilità urbanistica del Comune di San Vitaliano, verificato che trattasi di attività esistente, ha rinnovato il parere già espresso in occasione del rilascio dell'A.I.A. vigente.

Al riguardo occorre richiamare quanto già riportato nel D.D. n. 9 del 15/01/2016, con cui è stata rilasciata l'A.I.A. vigente:

"l'ASL NA3 Sud con nota prot. 822/uopc del 26/05/2015, acquisita agli atti con prot. 366171 del 27/05/2015 e successiva nota prot. n. 1463/uopc del 24/09/2015, acquisita agli atti al prot. n. 639285 del 25/09/2015, ha rappresentato che il piano urbanistico vigente del Comune di San Vitaliano non prevede l'attivazione di nuove attività insalubri e/o ampliamenti delle stesse;

il Comune di San Vitaliano con nota prot. 4363 del 27/05/2015, acquisita agli atti di questa U.O.D. con prot. n. 367092 del 27/05/2015, ha espresso parere favorevole al mantenimento delle attività in essere e parere negativo ad ogni ampliamento quantitativo e/o qualitativo inerente i rifiuti pericolosi".

Si ribadisce che il procedimento oggetto del presente provvedimento, per il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. vigente, non prevede alcun incremento e/o variazione qualitativa dei rifiuti pericolosi.

a.6 la Città Metropolitana di Napoli, e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 26/01/2023 ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 16 e di pag. 56.

DATO ATTO

- a. che, in data 16/03/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
- b. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 30/05/2022, l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
ha trasmesso l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
“Considerato che, alla luce della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 17/06/2015, nell’ambito delle sostanze pericolose da considerare sono esclusi i rifiuti, in quanto non ricompresi nel regolamento Reach (cfr. Art. 1 c.3 del reg. CE 1272/2008), l’impianto della Soc. Eco Ambiente s.r.l. non utilizza, produce o rilascia sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Alla luce di quanto sopra evidenziato la procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo della relazione di riferimento si conclude alla fase 1....” con l'esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento.
- Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
- c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- d. che nell'aggiornamento del PRB del 28/12/2022 il sito non è più riportato tra quelli in attesa di indagini (è inserito nella Tabella 1 - archivio dei procedimenti conclusi).

RITENUTO di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 9 del 15/01/2016 e s.m.i. alla società Romano Ciro s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1.c e 5.5 ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Pagliarelle, n. 11, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

- di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 9 del 15/01/2016 e s.m.i. alla società Romano Ciro s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1.c e 5.5 ubicato in San Vitaliano (NA) alla Via Pagliarelle, n. 11,
- di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota PEC del 25/03/2022 e delle successive integrazioni;
- di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
 - eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto 6.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica la società, deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto 6.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto 6.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, aggiorni, se necessario, il "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge, entro trenta giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione dei nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

9. **di precisare** che la società ha in atto polizza fideiussoria n. 125327923 emessa in data 21/12/2015 da Unipol Sai Assicurazioni, attiva a decorrere dalla stessa data e fino al 21/12/2026 salvo svincolo disposto dall'amministrazione, per un importo di € 33.420 (trentatremilaquattrocentoventi) a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio;

10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 20/12/2025 (un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 9 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle

- fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

15. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di San Vitaliano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. **di notificare** il presente provvedimento alla società Romano Ciro s.r.l.;

20. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

21. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta